

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1845

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNETTA

Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione  
della pena dell'ergastolo

*Presentata il 25 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ergastolo è disciplinato nel nostro ordinamento dall'articolo 22 del codice penale, il quale recita: « La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto ». Abolito in via interpretativa l'obbligo di isolamento notturno, l'ergastolo è destinato a colpire i delinquenti più pericolosi, coloro che con la propria condotta hanno commesso fatti caratterizzati da forte immoralità e netta riprovazione sociale. Ciò che ha sempre diviso, quando si parla di questa pena, è il suo carattere di perpetuità. Tale carattere della pena potrebbe porsi in contrasto con la Costituzione, precisamente con il terzo comma,

secondo cui: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ». Secondo questa norma ogni pena deve tendere, appunto, alla rieducazione e ciò non si può certamente dire per l'ergastolo, che prevede la reclusione a vita. L'obiezione è stata sollevata persino di fronte alla Corte Costituzionale, che l'ha respinta affermando che sì, il fine rieducativo della pena è un principio fondamentale, ma non è l'unico. Le pene svolgono anche altri compiti, di pari rilevanza sociale, quali la dissuasione dal commettere reati, la prevenzione e la difesa sociale. In un'ottica di bilanciamento fra principi tra loro confliggenti, l'argomento della Corte sembra essere decisivo. Ma la Consulta non si è limitata ad

esprimere questo orientamento, affermando che l'ergastolo, nella sostanza, non risulta essere perpetuo. Esistono, in effetti, diverse norme erosive della pena: il condannato può essere ammesso alla libertà condizionale dopo 26 anni, scontare diminuzioni di pena per buona condotta dell'entità di 45 giorni ogni 6 mesi, permessi premio dopo 10 anni e libertà condizionale dopo 20.

Il carattere premiale delle norme che permettono di trasformare l'ergastolo in pena temporanea non è tuttavia in grado di modificare la natura perpetua della pena edittale. Profili di incostituzionalità rispetto all'articolo 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sarebbero perciò ravvisabili nel fatto che la liberazione condizionale, la grazia, lo sconto di pena e gli altri benefici dipendono dall'intervento della discrezionale volontà di terzi o da quella disciplinata dallo stesso condannato. Non è rilevante il fatto che siano stati introdotti accorgimenti per rendere possibile una liberazione dopo lunga espiazione, poiché non si tratta di interventi normativi sulla pena, ma di provvedimenti premiali che l'ergastolano deve meritare secondo l'accertamento discrezionale del giudice e che perciò sono

soltanto eventuali, dipendono dalla volontà altrui e non è detto che siano dovuti. Non è risolutivo che l'ergastolo di fatto possa tradursi in pena temporanea, poiché, ammesso che in concreto ciò si verifichi, non esclude l'astratta possibilità che al contrario il condannato rimanga in carcere per tutta la vita. Quindi per sua natura l'ergastolo non è compatibile con la finalità risocializzante della pena ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

Merita ricordare che è rimasta senza seguito la mozione approvata il 3 agosto 1989 dalla Camera dei deputati della X Legislatura, con la quale s'impegnava il Governo « a presentare disegni di legge per l'abrogazione della pena di morte dal Codice penale militare di guerra e dell'ergastolo ». Si diceva nella motivazione che l'ergastolo era tra le pene che contrastano con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui « nessun individuo può essere sottoposto a punizioni crudeli, disumane o degradanti ».

La presente proposta di legge si propone quindi di abrogare parzialmente l'articolo 17 e totalmente l'articolo 22 del codice penale, espungendo l'istituto dell'ergastolo dal nostro ordinamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* il numero 2 del comma 1 dell'articolo 17 è soppresso;
- b)* l'articolo 22 è abrogato.



\*17PDL0056070\*